

Pag.

g.

DETERMINAZIONE N

5 27

del 1 1 MAR. 2014

Atti n. 1544/2013 all. 11

OGGETTO: FONDAZIONE IRCCS/ GIOVINE CESARE + ALTRI - RICORSO EX ART. 414 CPC AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto che il sig. Giovine Cesare, asseritamente ex dipendente di Eurotrend SCRL, ha promosso ricorso avanti il Tribunale di Milano contro la predetta Cooperativa, sua datrice di lavoro e contro la Fondazione IRCCS, rivendicando nei confronti dell'Amministrazione una presunta responsabilità solidale ai sensi dell'art.29 del D.lgs 276/2003, quale committente dell'appalto a suo tempo intercorso con la citata Cooperativa;

DATO ATTO CHE in ragione della azione intrapresa dal sig. Giovine, si è reso necessario procedere alla costituzione dell'Ente nell'incardinato giudizio, onde contrastare le tesi avversarie, affidando all'uopo patrocinio ad un legale di fiducia dell'Ente;

DATO ALTRESI' CHE il Presidente con disposizione del 19.11.2013 ha conferito mandato professionale all'avv. Alessandro Cannone del Foro di Milano, tra l'altro, già incaricato della cura e della costituzione in vertenze analoghe promosse da ex lavoratori di Eurotrend SCRL, al fine di procedere alla costituzione dell'Ente nel predetto giudizio;

ATTESO CHE con memoria ritualmente depositata, si costituiva la Fondazione IRCCS, a mezzo del proprio Legale contestando, tutte le domande formulate dalla ricorrente

DATO ATTO CHE l'art. 9 del D.L. N. 76/2013, convertito nella legge n.99/2013, rubricato Ulteriori disposizioni in materia di occupazione na precisato che:

"1. Le disposizioni di cui all'articole 29 comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di dui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi."

PRESO ATTO DEI CONTENUTI del provvedimento del 24.01.2014 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, dott. Nicola Greco, a scioglimento della riserva assunta nella udienza del giorno 23.01.2014, qui di seguito, integralmente riportato:

IRCOS di natura pubblica





2 1 1 MAR. 2014 Atti n. 1544/2013 all. 11 DETERMINAZIONE Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Cesare GIOVINE. con il proc. dom. Avv.to Orazio S. Savia, Via B. Cellini, n. 3, Milano icarrente. EUROTREND SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A RA con gli Avv.ti Paolo Nicolini e Rodolfo Rosso, elettivamente domiciliara presso lo studio del primo. sito in Milano, Via Lamormora, n. 4 -resistente-FONDAZIONE LR.C.C.S. "CA" GRANDA OSPEDALE MAGGIORE FOLICLINICO" (già FONDAZIONE IRCCS - Ospedale Maggiore Policlinico Mangiogalil e Regina Elena). con il proc. dom. Avv.to Alessandro Cannone. Cano di Porta Romana, n. 116/A, Milano -resistente-Il Giudica. scioglicacio la riserva che procede. con ricorso ex art. 414 c.p.c., appositato nella cancelleria dell'intestato Tribunate in data 22.7.2013, la difesa attores ha azionno una serie di domande muovendo de un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ficorrente e la parte resissente EUROTREND SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIA A R.L. (nei prosieguo, per brevità, Eurotrend):
- ritualmente costiponesi di gradizio, con memoria ex an. 416 c.p.c. depositata in cancelleria in data 5.11.2013, la parte resistente Eurotrend ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, e Syvore di quello di Biella, evidenziando come il rapporto di lavoro sia sorto a Biella (sul pupil), cfr. anche il contratto prodotto sub doc. n. 2 dei fascicolo attoreo), la sede della società sia Usenta nel comune di Cerrione (III) ed il cantiere a cui è stato addetto il ricorrente in costunes di rasporto è cessato sin dalla fine del mese di marzo del 2010, con conseguente impossibilità di ritenere che il Tribunale adito sia competente sulla base del loro c.d. della diaeurones essendo alla data della introduzione della cause ampiamente decorso il semestre di cui (all'art. 413, comma 3, c.p.c.; octus eccezione è stata sollevata anche d'ufficio dal Giudice in sede di prima udienza; concesso alle parti un rinvio ai fini conciliativi, all'udienza del 23,1,2013, avendo dato atto le divise del mancato ragginagimento di un accordo transattivo e dichiarata l'estinzione del giudizio Ta il ricorrente a la parte resistente FONDAZIONE LR.C.C.S. "CA" GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO" (nel prosieguo, per brevità, Fondazione) per rinunciu agli anti del giudizio a spese compensate accettata dalla convenuta da ultime menzionata, il giudice ha invitato la difesa autorea e quella di Eusotrend alla discussione in ordine alla predetta questione preliminare;



3 Pag. 1 1 MAR. 2014 Atti n. 1544/2013 ali. 11 DETERMINAZIONE N. - la difesa della parte ricorrente ha aderito alla occezione preliminare sollevata dalla cooperativa resistente e d'ufficio dai giudice, convenendo che la competenza a conoscere ditta domanda speni al Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del Lavoro: tutto ciò premesso. La competenza territoriale del Giudice del Lavoro è regolata dall'art \$13, En L. norma che indica. quali criteri di collegamento indiscutibilmente inderogabili, il tuogo doce se sorto il ruppurto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenzo alla quale è addetto il lavorutore o presso lu quale egli presiava lu sua opera al mamento della fine del rapporto". Da quanto emergente dalla documentazione riversata tra gli (aut di) causa, la coltaborazione lavorativa intercorsa tra il ricorrente e la convenuta Eurotrond e sortu a Biella (cfr. doc. n. 2 cit.). E' del peri pacifico che la società ex datrice di lavoro del ricorrente abbia la propria sede legale in Cerrione (Bi), comune ricompreso nel circondario di competenza del Tribunale di Biella; ne in ricorso si allega che Eurotrond avrebbe la propria code affettiva in comune ricompresa nel circondario di competenza del Tribunale di Milano, Anche ad ammettere che il situ della Fondazione possa essere inteso quale dipendenza della Eurotrend, il foro c.d. della dipendenza non può eserure essendo pacificamente decorso ottre un semestre tra la cessazione del rapporto di appeno ne Eurotrend e la Fondazione de un lato e l'introduzione della presente causa dall'altre. Quanto sopra esposto conduce a rippine cise il Giudice adito è incompetente territorialmente. dovendosi indicare quale Tribunale competent quello di Biella, in funzione di Giudice del Lavore. La natura meramente processuale della pronuncia unhamente al comportamento processuale della difesa del ricorrente - che, a fronte dell'eccezione preliminare sollevata dalla controparte e d'utilicio dal giudice, ne ha riconssiste la fondatezza, aderendo a detta eccezione - giustifica la compensazione delle spese di ine sino alla presente lase processuale. Visto l'art. 428 c.p.c. P. O. M. - Dichiara l'incorni etenza territoriale del Giudice adito essendo competente il Tribunale di Biella, in funzione di Chapice del Lavoro: - concede alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa avanti al Giudice territorialmente competenze come sopra indicato: - compensa integralmente le spese di fite tra le parti sino alla presente fase processuale. Si comunichi. Milano Xa gennaio 2014 il Giudice Nýcola GRECU Mark 62000



dei 11 MAR. 2014 DETERMINAZIONE N. Tutto ciò premesso, richiamata la deliberazione n.17 del 29.04.2005 con il quale il Consiglio di Amministrazione a regolazione delle partite contabili dell'Istituto; **DETERMINA**

Atti n. 1544/2013 all. 11

Pag.

della Fondazione ha demandato al Direttore Generale la competenza a definire transattivamente - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - le controversie con terzi, ivi comprese quelle che dovessero comportare modifiche patrimoniali o, comunque, rinuncia a diritti e facoltà della Fondazione e la competenza ad assumere ogni atto conseguente, pure

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

1. di prendere atto, ad ogni effetto del provvedimento ernesso in data 24.01.2014 dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nonché della dichiarata estinzione del giudizio tra il ricorrente e la Fondazione IRCCS per rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate;

IL DIRETTORE SENERALE

IL DIRETTORÉ SANITARIO dr.ssa Ahna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott. Osvaldo/Basilico

Procedimento presso: Direzione Amministrativa

Dipartimento Amministrativo

Ufficio affarì generali, legale e delle assicurazioni

Responsabile del Procedimento avv. Giuseppina Verga

IRCCS di natura pubblica



